

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, edilizia, espropriazione, pianificazione territoriale, viabilità, trasporti, porti e aeroporti civili, navigazione, protezione civile, energia, parchi e riserve naturali, caccia, pesca nelle acque interne, tutela dell'ambiente e del paesaggio, cave, miniere, acque minerali)

Verbale n. **028**

Seduta del **19 marzo 2024**

Consigliere	Presente	Sostituito da
BUDAI Alberto, Presidente	Sì	
MORANDINI Edy, Vicepresidente	Sì	
PELLEGRINO Serena, Vicepresidente	Sì	
BALLOCH Stefano, Segretario	Sì	Delega TRELEANI per parte della seduta
BUNA Lucia	Sì	
CAPOZZI Pompea Maria Rosaria	Sì	
CARLI Andrea	Sì	
CONFICONI Nicola	No	Delega MORETTI
GHERSINICH Giuseppe	Sì	Delega BUDAI per parte della seduta
HONSELL Furio	Sì	
LIRUTTI Moreno	Sì	
LOBIANCO Michele	Sì	
MASSOLINO Giulia	Sì	
MAZZOLINI Stefano	No	Delega MORANDINI
MENTIL Massimo	Sì	
MORETTI Diego	Sì	
PUTTO Marco	Sì	
TRELEANI Igor	Sì	

Sono inoltre presenti i seguenti componenti della Giunta regionale:

Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, Cristina AMIRANTE

Sono inoltre presenti i seguenti soggetti terzi:

Magda ULIANA, Direttore centrale della Direzione infrastrutture e territorio

Stefania FRANZOT, Direttore del Servizio organizzazione, programmazione e progetti europei della Direzione centrale infrastrutture e territorio

Partecipa alla seduta ai sensi dell'articolo 38 del regolamento interno il Consigliere:

Massimo MORETUZZO

Ordine del giorno

Convocazione alle ore: 10.00

1. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 16 "Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio", d'iniziativa della Giunta regionale.

Lavori

Inizio lavori: 10.30

Nell'Aula del Consiglio regionale il Presidente Alberto BUDAI, accertata la sussistenza del quorum costitutivo, apre la seduta della IV Commissione.

Punto n. 1 all'ordine del giorno

Ore: 10.30

Il Presidente BUDAI introduce il primo punto all'ordine del giorno precisando che nella seduta del 18 marzo si è esaurita la discussione generale e i lavori odierni iniziano con l'esame dell'articolato e dei relativi emendamenti allegati sub 2 al presente verbale del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Sull'articolo 1 interviene la Consigliera CAPOZZI lamentando le tempistiche eccessivamente compresse che caratterizzano l'esame di un provvedimento complesso ed articolato quale il disegno di legge n. 16 in discussione. Informa di aver presentato degli emendamenti, che si riserva di illustrare in relazione al dibattito sui specifici articoli cui si riferiscono, e si sofferma sul tema della consultazione pubblica, specie in materia urbanistica, che ritiene fondamentale eppur risulta del tutto assente nel testo in esame.

Anche il Consigliere HONSELL prende la parola in relazione all'articolo 1 confermando le osservazioni già espresse dalla Consigliera Capozzi in riferimento alla velocità che ha contraddistinto l'esame del disegno di legge che non ha consentito gli opportuni approfondimenti. Rileva che le principali criticità del provvedimento attengono all'assenza di forme di partecipazione, ad un'insufficiente semplificazione e al trasferimento in capo alla Direzione centrale di competenze attualmente in capo alla Giunta regionale.

Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento e che non ci sono emendamenti il Presidente BUDAI pone in votazione l'articolo 1 che è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 2 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 2 è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 3 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 3 è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 3 bis.1. Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 3 bis.1 che è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 4.1. La Consigliera CAPOZZI ritira l'emendamento 4.2. Il Consigliere PUTTO chiede chiarimenti sul responsabile del procedimento. Il Consigliere HONSELL chiede delucidazioni sulle finalità dell'articolo 4. La Consigliera PELLEGRINO è favorevole all'articolo 4 pur se mantiene delle perplessità sul responsabile unico del procedimento. Il Consigliere MORETTI preannuncia il deposito per l'esame in Aula di emendamenti modificativi della legge regionale 14/2002. L'Assessore AMIRANTE fornisce le precisazioni richieste. Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 4.1 che è approvato a maggioranza. Pone, quindi, in votazione l'articolo 4, come emendato, che è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 5 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 5 è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 6.1. La Consigliera PELLEGRINO si dichiara contraria non condividendo nemmeno la norma nazionale di cui si opera il recepimento. Il Consigliere HONSELL ritiene che non si valorizzi la specialità regionale. Il Consigliere DI BERT osserva che l'adeguamento proposto alla legge regionale 14/2002 è necessario per migliorare l'operatività del settore. Il Consigliere MORETUZZO si sofferma sul tema della specialità regionale e ritiene che il tema dei limiti della specialità rispetto ai modelli organizzativi dovrà essere oggetto di discussione in sede di Commissione paritetica. L'Assessore AMIRANTE fornisce le precisazioni richieste. Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 6.1 che è approvato a maggioranza. Pone, quindi, in votazione l'articolo 6, come emendato, che è approvato a maggioranza.

Il Consigliere PUTTO chiede chiarimenti sull'articolo 7. L'Assessore AMIRANTE fornisce le precisazioni richieste e preannuncia la presentazione per l'esame in Aula di un emendamento volto a sostituire il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2002. Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento e che non ci sono emendamenti il Presidente BUDAI pone in votazione l'articolo 7 che è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 8 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 8 è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 9.1. Il Consigliere HONSELL chiede chiarimenti sull'emendamento 9.1. L'Assessore AMIRANTE fornisce le precisazioni richieste. Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 9.1, sostitutivo dell'articolo 9, che è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 9 bis.1. Il Consigliere HONSELL chiede chiarimenti sull'amministrazione diretta. L'Assessore AMIRANTE fornisce le precisazioni richieste. Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 9 bis.1 che è approvato a maggioranza.

La Consigliera CAPOZZI ritira l'emendamento 9 ter.1.

Sull'articolo 10 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 10 è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra gli emendamenti 11.1 e 11.2 e preannuncia la presentazione per l'esame in Aula di un emendamento volto a ricondurre in capo alla Giunta regionale la competenza ora demandata alla Direzione. La Consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 11.1.1. Il Consigliere HONSELL chiede chiarimenti sull'articolo 11 e i relativi emendamenti. L'Assessore AMIRANTE fornisce le precisazioni richieste e ritira l'emendamento 11.1. Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 11.1.1 che non è approvato a maggioranza, e l'emendamento 11.2 che è approvato a maggioranza. Pone, quindi, in votazione l'articolo 11, come emendato, che è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 12.1. Il Consigliere HONSELL chiede chiarimenti sull'emendamento 12.1. Il Consigliere PUTTO chiede come ci si deve attivare per quanto non disposto dalla legge regionale. L'Assessore AMIRANTE fornisce le precisazioni richieste. Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 12.1 che è approvato a maggioranza ed essendo sostitutivo dell'articolo l'articolo 12 si intende così approvato.

Sull'articolo 13 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 13 è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 14 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 14 è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 15 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 15 è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 16 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 16 è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 17 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 17 è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 18 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 18 è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 19 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 19 è approvato a maggioranza.

La Consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 20.1. Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 20.1 che non è approvato a maggioranza. Pone, quindi, in votazione l'articolo 20 che è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 20 bis.1. Il Consigliere PUTTO chiede chiarimenti in merito. La Direttrice ULIANA fornisce le precisazioni richieste. Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 20 bis.1 che è approvato.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 21.1. Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 21.1 che è approvato a maggioranza. Pone, quindi, in votazione l'articolo 21, come emendato, che è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 21 bis.1. Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 21 bis.1 che è approvato a maggioranza.

La Consigliera PELLEGRINO interviene sull'articolo 22 e, in generale, sul capo III del disegno di legge e si sofferma sul tema della conformazione al PPR ponendo in evidenza il fatto che in ampia misura le difficoltà derivano dalla carenza di personale delle Amministrazioni comunali. Rileva che dalle modifiche proposte non si evince con chiarezza a quali varianti risultino applicabili, che il termine dei 30 giorni previsto per l'espressione del parere della Soprintendenza, peraltro dalla stessa fortemente contestato nel corso delle audizioni, non comporta alcuna conseguenza in caso di superamento e ritiene che se emergono prescrizioni durante la conferenza di servizi sia necessario verificarne il recepimento.

Il Consigliere HONSELL pone l'accento sul fatto che rispetto al capo III del disegno di legge le audizioni hanno posto in luce la completa mancanza di condivisione e ritiene che questo aspetto sia quanto mai significativo e da non sottovalutare.

Il Consigliere TRELEANI invita a non strumentalizzare il tema della condivisione posto che la Soprintendenza per prima non ha inteso condividere. Ricorda che infatti la bozza del disegno di legge gli era stata anticipata diversi mesi orsono ma sino all'audizione in IV Commissione non sono state comunicate osservazioni.

Il Consigliere MORETTI invita il Presidente a moderare i toni del dibattito e sottolineando la complessità del tema precisa che lo scopo della discussione è quello di fornire un contributo costruttivo. Sollecita a riflettere sull'opportunità di evitare forzature e conflitti tra le istituzioni e, per queste ragioni, propone lo stralcio del capo III.

L'Assessore AMIRANTE ricorda che in materia di pianificazione territoriale la Regione ha competenza primaria e pertanto può legittimamente legiferare nel settore. Precisa che l'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 definisce puntualmente le varianti rispetto le quali la Regione non può, e non deve, intervenire. Evidenzia che le osservazioni della Soprintendenza si riferiscono ad una modifica non più contenuta nel disegno di legge in esame ovvero il carattere perentorio dei 30 giorni per l'espressione del parere: il disegno di legge n. 16 si limita a stabilire il termine dei 30 giorni, mutuandolo dal regolamento, conferendo allo stesso carattere meramente ordinatorio. In conclusione ribadisce che le modifiche in discussione sono finalizzate a fornire risposte alle richieste più volte reiterate dai Comuni.

La Consigliera PELLEGRINO stigmatizza le modalità ed i toni dell'intervento del Consigliere Treleani che giudica non appropriati. Ripete quanto già manifestato nel corso della discussione generale, ossia la sua volontà di contribuire per migliorare il provvedimento senza alcuna intenzione di porre in essere comportamenti meramente ostruzionistici. Nel merito del capo III del disegno di legge pone l'attenzione sul fatto che vengono disciplinati interventi che attengono alla competenza statale e che, per tale ragione, legittimano le osservazioni della Soprintendenza. Conseguentemente chiede quali valutazioni hanno indotto a prevedere che anche in presenza di prescrizioni non sia necessario che determinate varianti vengano nuovamente valutate dalla Regione.

L'Assessore AMIRANTE al riguardo osserva che si tratta di varianti prive di effetti urbanistici e se in conferenza di servizi emergono rilievi sotto gli aspetti paesaggistici, non compete alla Regione verificarne l'osservanza.

Il Consigliere HONSELL dichiara di condividere le osservazioni della Soprintendenza in merito all'inadeguatezza del termine di 30 giorni per l'espressione del parere e sollecita l'Assessore a definire un termine diverso e più congruo.

Il Consigliere MORETTI reitera la proposta di stralcio del capo III del disegno di legge n. 16 e, posta in votazione dal Presidente BUDAI, la proposta non è accolta.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 22 bis.1.

Il Consigliere MORETTI dichiara che il gruppo Partito Democratico non partecipa al voto degli articoli del capo III.

Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 22 bis.1 che è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 23 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 23 è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 24 chiedono delucidazioni i Consiglieri PUTTO, HONSELL e PELLEGRINO. L'Assessore AMIRANTE fornisce i chiarimenti. Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'articolo 24 che è approvato a maggioranza.

Il Presidente BUDAI sospende la seduta. Sono le ore 13.30. La seduta riprende alle ore 14.50.

La Consiglieria CAPOZZI illustra l'emendamento 25.0.1. L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 25.1. I Consiglieri HONSELL e PELLEGRINO chiedono chiarimenti in merito. L'Assessore AMIRANTE fornisce le precisazioni richieste. Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 25.0.1 che non è approvato a maggioranza e l'emendamento 25.1, che è approvato a maggioranza. Pone, quindi, in votazione l'articolo 25, come emendamento, che è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra gli emendamenti 26.1 e 26.2. La Consiglieria CAPOZZI ritira l'emendamento 26.0.1 ed illustra l'emendamento 26.1.1. Il Consigliere MORETTI rileva che se l'articolo 38 del decreto legislativo 36/2023 prevede che non sia possibile esprimere contrarietà all'opera pubblica consegue il venir meno della facoltà di opposizione, da parte dei Comuni, alle opere pubbliche di valenza regionale. L'Assessore AMIRANTE precisa che è sempre possibile dissentire motivatamente, ciò che non è consentito è la contrarietà immotivata e a prescindere. Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 26.1 che è approvato a maggioranza, l'emendamento 26.1.1 che non è approvato a maggioranza e l'emendamento 26.2, che è approvato a maggioranza. Pone, quindi, in votazione l'articolo 26, come emendamento, che è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 27.1. Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 27.1 che è approvato a maggioranza. Pone, quindi, in votazione l'articolo 27, come emendato, che è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 28 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 28 è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 28 bis.1. La Consigliera PELLEGRINO chiede la votazione per parti, esprimendo parer favorevole alle lettere a) e c). L'Assessore AMIRANTE ritira la lettera b). Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 28 bis.1, lettere a) e c), che è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 28 ter. 1. Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 28 ter. 1 che è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 28 quater.1. Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 28 quater.1 che è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 28 quinquies.1. Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 28 quinquies.1 che è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 28 sexies.1. Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 28 sexies.1 che è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 28 septies.1. Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 28 septies.1 che è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 29.1. Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 29.1 che è approvato a maggioranza. Pone, quindi, in votazione l'articolo 29, come emendato, che è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 30 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 30 è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 31 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 31 è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 32 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 32 è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 33 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 33 è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 33 bis.1. Il Consigliere PUTTO evidenzia l'importanza dell'emendamento e la Consigliera PELLEGRINO si dichiara favorevole allo stesso. Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 33 bis.1 che è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 33 ter.1. Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 33 ter.1 che è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 33 quater.1. Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 33 quater.1 che è approvato a maggioranza.

La Consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 34.1. L'Assessore AMIRANTE condivide l'emendamento. Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 34.1 che è approvato all'unanimità. Pone, quindi, in votazione l'articolo 34, come emendato, che è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 35 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 35 è approvato a maggioranza.

La Consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 36.1. Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 36.1 che non è approvato a maggioranza. Pone, quindi, in votazione l'articolo 36 che è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 37 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 37 è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 38.1. Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 38.1 che è approvato a maggioranza. Pone, quindi, in votazione l'articolo 38, come emendato, che è approvato a maggioranza.

La Consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 39.1. Il Consigliere MORETTI chiede chiarimenti sull'articolo 39. L'Assessore AMIRANTE fornisce le precisazioni richieste e, conseguentemente, chiede alla Consigliera Capozzi il ritiro dell'emendamento. La Consigliera CAPOZZI ritira l'emendamento 39.1. Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'articolo 39 che è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 40 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 40 è approvato a maggioranza.

La Consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 41.1. Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 41.1 che non è approvato a maggioranza. Pone, quindi, in votazione l'articolo 41 che è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 42 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 42 è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 43 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 43 è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 44 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 44 è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 45 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 45 è approvato a maggioranza.

La Consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 46.1. Il Consigliere PUTTO invita a precisare all'articolo 46, comma 2, quali sono le aree sismiche a cui si fa riferimento. L'Assessore AMIRANTE precisa che i gradi di sismicità sono definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 805 del 2010. La Consigliera PELLEGRINO ritiene necessario un maggior approfondimento procedurale. Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 46.1 che non è approvato a maggioranza. Pone, quindi, in votazione l'articolo 46 che è approvato a maggioranza.

La Consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 47.1. Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 47.1 che non è approvato a maggioranza. Pone, quindi, in votazione l'articolo 47 che è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 48 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 48 è approvato a maggioranza.

La Consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 49.1. I Consiglieri HONSELL e PELLEGRINO chiedono chiarimenti sul silenzio – assenso. L'Assessore AMIRANTE preannuncia un emendamento per l'Aula volto a togliere o riformulare il comma 6 dell'articolo. Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 49.1 che non è approvato a maggioranza. Pone, quindi, in votazione l'articolo 49 che è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 50 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 50 è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 51 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 51 è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 52 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 48 è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 53 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 53 è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 54 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 54 è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 54 bis.1. Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 54 bis.1 che è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 55 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 55 è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 56 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 56 è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 57 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 57 è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 57 bis.1. La Consigliera CAPOZZI illustra il sub emendamento 57 bis.0.1. Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 57 bis.0.1 che non è approvato a maggioranza e l'emendamento 57 bis.1 che è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 58 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 58 è approvato a maggioranza.

Sull'articolo 59 non ci sono emendamenti né richieste di intervento e, posto in votazione, l'articolo 59 è approvato a maggioranza.

L'Assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 60.1. Preso atto che non ci sono richieste di intervento il Presidente BUDAI pone in votazione l'emendamento 60.1 che è approvato a maggioranza. Pone, quindi, in votazione l'articolo 60, come emendato, che è approvato a maggioranza.

Esaurito l'esame dei singoli articoli il Presidente BUDAI cede la parola ai Consiglieri che la richiedono per le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere HONSELL esprime voto contrario al disegno di legge che, lungi dal rappresentare esercizio della potestà legislativa regionale, in ampia parte si limita ad operare un recepimento delle norme nazionali. Lamenta inoltre la scarsa attenzione dedicata al tema del paesaggio.

Il Consigliere DI BERT preannuncia voto favorevole del suo gruppo al disegno di legge che giudica ottimo in quanto improntato allo snellimento delle procedure ed alla loro semplificazione. Ringrazia l'opposizione per i contributi forniti nel corso del dibattito.

La Consigliera BUNA preannuncia voto favorevole del suo gruppo. Giudica ottimo il lavoro svolto, tutt'altro che contraddistinto da fretta e superficialità ma anzi approfondito e completo.

Il Consigliere TRELEANI preannuncia voto favorevole del suo gruppo al disegno di legge che rappresenta un eccellente risultato sul fronte della semplificazione. Ringrazia per tutti i contributi espressi nel corso del dibattito.

Il Consigliere LOBIANCO preannuncia voto favorevole del gruppo Forza Italia ed esprime molta soddisfazione per il lavoro svolto ed il risultato ottenuto va incontro alle esigenze dei cittadini, dei Comuni e dei professionisti che operano nel settore.

La Consigliera CAPOZZI preannuncia voto contrario in quanto ritiene che il disegno di legge n. 16 sia carente sotto molti profili, primo fra tutti l'aspetto della partecipazione pubblica.

Il Consigliere PUTTO preannuncia voto di astensione del gruppo Patto per l'Autonomia. Ritiene apprezzabile il lavoro svolto pur se permangono delle perplessità e criticità, specialmente per quanto attiene il coinvolgimento dei portatori di interesse.

Il Consigliere MORETTI preannuncia voto di astensione del gruppo Partito Democratico e rileva che in particolare le previsioni di cui al capo III destano molti dubbi.

La Consigliera PELLEGRINO preannuncia voto contrario. Ritiene che a fronte di un provvedimento così importante non siano stati assicurati tempi di approfondimento adeguati ed esprime forti perplessità su molte delle norme del capo III che non riconoscono la priorità del paesaggio rispetto ad altri interessi.

Esaurite le dichiarazioni di voto il Presidente BUDAI pone in votazione il disegno di legge n. 16 “Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio” che viene approvato a maggioranza con modifiche.

La Commissione nomina relatori di maggioranza i Consiglieri Buna, Di Bert e Treleani.

Preannunciano relazioni di minoranza i Consiglieri Moretti, Pellegrino e Putto.

Il termine per il deposito delle relazioni viene fissato a venerdì 22 marzo 2024, alle ore 12.00.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente BUDAI chiude la seduta.

Fine lavori: 18.15

Allegati

- n. 1** Raccolta delle deleghe delle presenze dei Consiglieri
- n. 2** Raccolta degli emendamenti al disegno di legge n. 16

IL PRESIDENTE
Alberto BUDAI

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Stefano BALLOCH

IL RESPONSABILE DI P.O. VERBALIZZANTE
Barbara SEPUCA



Gruppo Consiliare Regionale

Fedriga Presidente

Io sottoscritto Stefano Mazzolini delego il consigliere Mauro Di Bert a rappresentarmi, anche per quanto riguarda la votazione, nella seduta della IV Commissione, convocata per martedì 19 marzo 2024.

Cordiali saluti

Trieste, 15 marzo 2024

In fede.

15/03/2024
BS



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Gruppo consiliare regionale
Partito Democratico

Al Presidente
della IV Commissione Consiliare
SEDE

Oggetto: sostituzione seduta della IV Commissione consiliare di 19 marzo 2024

Il sottoscritto Nicola Conficoni delega il consigliere Diego Moretti a rappresentarlo per la seduta della IV Commissione consiliare in oggetto.

Nicola Conficoni

Trieste, 19 marzo 2024

19/03/2024
h. 11.45
DS

Gruppo consiliare regionale PARTITO DEMOCRATICO
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Oberdan 6 – 34133 Trieste



GRUPPO CONSILIARE REGIONALE
FRATELLI D'ITALIA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine, 19 marzo 2024

Al Presidente
della IV Commissione
Alberto BUDAI
e, p.c.

Al Segretario generale

LORO SEDI

Oggetto: sostituzione componente ex art. 28, comma 2, Regolamento interno.

Con la presente si comunica, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale, che il sottoscritto Consigliere Stefano BALLOCH sarà sostituito dal collega consigliere Igor TRELEANI, entrambi appartenenti al Gruppo Fratelli d'Italia, per la riunione della IV Commissione di martedì 19 marzo 2024, convocata con nota prot. n. 0002064/P Class. 1-11-3 di data 12 marzo 2024.

Distinti saluti.

Stefano BALLOCH

19/03/2024
h. 10.00
BB

Al Sig. Presidente
della Commissione consiliare
SEDE

Trieste, 19.03.2024

Oggetto: Seduta Commissione del 19/03/24

Il sottoscritto Consigliere regionale GIUSEPPE GHERSINICH
componente della IV Commissione consiliare,

COMUNICA

che per motivi personali dovrà lasciare l'aula alle ore 17.00

Qualora si voti

DELEGA

Il Consigliere regionale ALBERTO BUDAI, componente
della IV Commissione consiliare, a rappresentarlo e a esprimere il conseguente
voto nelle sessioni di data odierna.

In fede.

F.to Giuseppe Ghersinich

19/3/2024
h. 17.00 MF

IV COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

al

DISEGNO DI LEGGE N. 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

presentato dalla Giunta regionale il 29 febbraio 2024

approvato nella seduta del 19 marzo 2024

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis
(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 3 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.>>;

b) al comma 4 le parole: <<di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

Per finalità di chiarezza e correttezza normativa, l'emendamento intende aggiornare i riferimenti normativi citati all'articolo 3 della legge 14/2002 con riguardo alle vigenti direttive UE in materia di appalti di lavori e di servizi, a seguito dell'abrogazione delle direttive del 2004. In particolare, la direttiva 2004/18/CE (relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi) è stata sostituita dalla vigente direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici mentre la 93/38/CEE (sulle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni) è stata sostituita dalla vigente direttiva 2014/25/UE (sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali).

Le direttive del 2014 sono state adottate dal legislatore europeo in un'ottica di semplificazione e modernizzazione degli appalti pubblici, anche al fine di contemperare gli interessi del mercato e della concorrenza con quelli ambientali e sociali e sono state recepite a livello nazionale, in un primo momento dal d.lgs. 50/2016 e da ultimo dal d.lgs. 36/2023 (vigente Codice dei contratti pubblici).

Si ricorda che in materia di direttive europee, anche la Regione ha un ruolo nel loro recepimento, attuandole nelle materie di propria competenza legislativa, ai sensi della legge regionale 10/2004 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della

EMENDAMENTO 3 bis.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

normativa dell'Unione europea). Peraltro, già la legge regionale 14/2002 recepiva le direttive allora vigenti, in assenza di un organico codice nazionale dei contratti pubblici. Quindi, a più di venti anni di distanza, a seguito della entrata in vigore del nuovo e apprezzato Codice appalti e tenuto conto della restrittiva giurisprudenza costituzionale sulla competenza regionale in materia di contratti pubblici, si coglie l'occasione per un compiuto recepimento a livello regionale, anche formale, della vigente normativa europea.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 3 bis.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 4

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14/2002)

1. la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

<<c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

<<10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/24/UE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatrice e previsionale della spesa. Per la programmazione dei lavori pubblici degli Enti del Servizio Sanitario regionale trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).>>.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende integrare alla modifica del comma 10 già prevista nel ddl il riferimento aggiornato alla pertinente direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici. La definizione di "organismo di diritto pubblico" rimane peraltro immutata rispetto alla previgente direttiva 2004/18/CE, ed è fatta propria anche dal codice nazionale (d.lgs. 36/2023, allegato I.1, art. 1, comma 1, lett. e)).

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 4.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi
Emendamento aggiuntivo

Art. 4

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14/2002)

1. Alla lettera c) del comma 1 dopo le parole <<comma 10>> sono aggiunte le seguenti:

<<le parole <<di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE>> sono sostituite dalle seguenti <<di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4) della direttiva 2014/24/UE>> e >>.>>

Nota: il primo paragrafo del comma 10 dell'articolo 7 della L.R. 14/2002 così come modificato dal presente emendamento:

“10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4) della direttiva 2014/24/UE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa”.

Si toglie anche in questo articolo il riferimento alla Direttiva 2004/18/CE non più in vigore.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd19/03/2024

EMENDAMENTO 4.2

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 6

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 14/2002)

1. la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

<<c) i commi da 8 a 11 sono abrogati.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende aggiungere l'abrogazione del comma 8, ormai ridondante. Oltre a riferirsi a una direttiva ormai obsoleta, il comma è superfluo in quanto è il codice nazionale e la normativa UE a disporre che ai lavori o servizi superiori alla soglia europea si applichino le norme europee, dove la Regione non ha spazio di manovra. A fini di chiarezza e semplificazione normativa si propone dunque l'abrogazione del comma 8, oltre a quelle già previste nel ddl.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 6.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento sostitutivo

Art. 9

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 16 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<in economia>> sono sostituite dalle seguenti: <<in amministrazione diretta>>;
- b) al comma 4 le parole: <<progettazione definitiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<progettazione di fattibilità tecnico-economica>>.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

Si coordina l'articolo 16 della legge 14/2002 alla nuova formulazione dell'articolo 23 della stessa, come modificato da separato emendamento sui lavori in amministrazione diretta.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 9.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

<<Art. 9 bis
(Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 23 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 23
(Lavori in amministrazione diretta)

1. La realizzazione di lavori in amministrazione diretta può essere disposta compatibilmente con i requisiti di idoneità organizzativa e di organico posseduti dall'amministrazione competente.
2. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale e dei mezzi propri dell'amministrazione; il responsabile unico del progetto acquista i materiali, e acquista e noleggia i mezzi e quanto necessario per la realizzazione dell'opera.
3. Ai fini del calcolo dell'importo di progetto dei lavori eseguiti in amministrazione diretta di competenza della Regione, nel quadro economico non si tiene conto degli oneri del personale di cui al comma 2.
4. Il responsabile unico del progetto può procedere ad affidamento a terzi di particolari tipologie di lavorazioni che concorrono alla realizzazione dell'opera.
5. Con regolamento sono definite le tipologie dei lavori che si possono eseguire in amministrazione diretta e le relative modalità di esecuzione.>>>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La proposta di modifica nasce dall'esigenza di adeguare l'articolo 23 recante "Lavori in economia" della LR 14/2002 all'attuale normativa dettata dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023.

Si ricorda che nel tempo la disciplina nazionale sui lavori in economia è stata resa progressivamente oggetto di modifica.

In particolare, già il d.lgs. 163/2006 all'art.125 disciplinava i lavori, servizi e forniture "in economia" e prevedeva due modalità di affidamento: amministrazione diretta e procedura di cottimo fiduciario. I lavori in economia erano ammessi per importi non superiori a 200 mila euro.

Successivamente, il codice dei contratti entrato in vigore nel 2016 (d.lgs. 50/2016), non ha previsto alcuna disciplina per le procedure in economia, se non per il solo settore dei beni culturali.

Anche la vigente disciplina del d.lgs. 36/2023 sui contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea non contiene un riferimento specifico ai lavori e servizi da realizzare in economia (amministrazione diretta, cottimo). Purtuttavia, i lavori e servizi in amministrazione diretta sono richiamati dall'art. 37, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 36/2023 al solo scopo di escluderne l'inserimento nella programmazione dei lavori pubblici.

EMENDAMENTO 9 bis.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Tenuto conto del predetto richiamo, anche alla luce del principio di auto-organizzazione amministrativa sancito dall'art. 7, comma 1, del nuovo Codice dei contratti, in base al quale "Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea", si evince che permane la facoltà di realizzare lavori e servizi in amministrazione diretta, trattandosi di una forma di auto-produzione alternativa all'affidamento in house.

In assenza di soglie di importo, la realizzazione di lavori e servizi in amministrazione diretta potrà essere disposta compatibilmente con i requisiti di idoneità organizzativa e di organico posseduti dalla stazione appaltante (cfr. Parere MIT n. 2235/2023).

Si rammenta che l'Amministrazione regionale, analogamente ad altri enti regionali (EDR, Consorzi di bonifica, ...) ha alle proprie dipendenze operai assunti per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta, (circa 150 operai edili o agricolo forestali) ed è quindi importante mantenere nell'ambito della normativa regionale tale istituto al fine di garantire il prosieguo delle attività da questi svolte.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 9 bis.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi
Emendamento aggiuntivo

Art. 9

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 14/2002)

1. Dopo l'articolo 9 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 9 ter
(Modifica all'articolo 37 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 14/2002 le parole <<per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono disciplinate dalla direttiva 2004/18/CE>> sono sostituite dalle seguenti <<sono disciplinate dagli articoli 84 e 85 del decreto legislativo 36/2023.>>.

Nota: Si toglie il riferimento alla obsoleta Direttiva 2004/18/CE per la pubblicità degli appalti sia a livello nazionale che comunitario.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 9 ter.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 11

(Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 4 dell'articolo 50 della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: <<la perizia sommaria di spesa delle opere da eseguirsi in economia>> sono sostituite dalle seguenti: <<le eventuali perizie sommarie di spesa>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

Si coordina l'articolo 50 della legge 14/2002 alla nuova formulazione dell'articolo 23 della stessa, come modificato da separato emendamento sui lavori in amministrazione diretta. Il termine obsoleto "opere in economia" viene soppresso.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 11.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi
Emendamento aggiuntivo

Art. 11

(Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14/2002)

1. La lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<< a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<La Giunta regionale approva i progetti di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo di lavori pubblici, nonché la perizia sommaria di spesa delle opere da eseguirsi in economia. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto esecutivo e della perizia sommaria di spesa delle opere al direttore regionale competente per materia e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/03/2024
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 11.1.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 11

(Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14/2002)

1. Dopo la lettera b) dell'articolo 11 è inserita la seguente:

<<b bis) il comma 6 è abrogato.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

il presente emendamento ha lo scopo di coordinare l'articolo 50 della legge regionale 14/2002 con l'emendamento proposto in materia di lavori in amministrazione diretta di cui all'articolo 23 della legge regionale 14/2002.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 11.2

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento sostitutivo

Art. 12

(Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12

(Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<L'Amministrazione regionale è autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Amministrazione regionale, gli Enti di decentramento regionale e gli altri enti regionali sono autorizzati>>;

b) i commi 1 bis e 1 ter sono abrogati;

c) al comma 1 quater, dopo le parole: <<oggetto della delegazione,>> sono inserite le seguenti:<<in applicazione del comma 4 dell'articolo 56,>>;

d) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: <<e loro consorzi>> sono inserite le seguenti:<<ed eventuali loro società in-house>>;

e) la lettera c) del comma 2 è abrogata;

f) alla lettera a) del comma 7, dopo le parole: <<dei progetti>> sono inserite le seguenti: <<e la loro approvazione>>;

g) la lettera a bis) del comma 7 è abrogata;

h) la lettera b) del comma 7 è sostituita dalla seguente: <<b) il soggetto a cui spetta l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili, fatto salvo il caso in cui l'ente delegante provveda direttamente;>>;

i) le lettere c) ed e) del comma 7 sono abrogate;

j) alla lettera f) del comma 7, le parole: <<all'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'ente delegante>>;

k) la lettera g) del comma 7 è sostituita dalla seguente: <<g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario;>>;

EMENDAMENTO 12.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

l) la lettera h) del comma 7 è abrogata;

m) il comma 9 è abrogato;

n) il comma 10 è sostituito dal seguente: <<Il soggetto delegatario relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite il soggetto delegante, sullo stato di attuazione delle deleghe.>>;

o) il comma 10 bis è abrogato.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

Il presente emendamento, nel prevedere l'abrogazione (oltre che le modifiche) di diversi commi, in generale vuole semplificare la vigente disciplina regionale sull'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva con l'obiettivo di riservare il ricorso a tale fattispecie di delega a materie di esclusiva competenza regionale, ove non sia possibile assegnare contributi al soggetto delegato. Il principio dell'azione amministrativa deve essere che se un ente, sia esso Regione o anche altri enti regionali quali in primis gli EDR, risulti in possesso della capacità organizzativa, tecnica e amministrativa per progettare, appaltare e realizzare, allora procede direttamente. Solo in assenza di adeguata capacità allora assegna ad altri soggetti le risorse per farlo, piuttosto che delegare.

La delegazione si è infatti dimostrata nel tempo uno strumento di allungamento dei procedimenti amministrativi e non di semplificazione. Specie alla luce dei nuovi principi di realizzazione dell'opera pubblica, come ben esplicitati dal Codice appalti di cui al d.lgs. 36/2023 agli articoli 1 ss. (in particolare principi del risultato e della fiducia), l'istituto deve essere reso oggetto di ridimensionamento nel suo utilizzo.

Se poi, per motivi di competenza esclusiva si può solo delegare, allora va limitato al minimo il passaggio di atti al delegante. Va quindi esclusa ogni approvazione di progetti da parte del delegante. Semmai, al delegante viene riservata un'alta sorveglianza a fronte di indirizzi resi a monte al delegatario (quali ad es. indirizzi sulla progettazione), partendo dal presupposto che è sufficiente la definizione di indicatori di risultato concordati in sede di affidamento della delegazione (es. km di strade, metri di scogliera, mq di immobile, etc.), con potere dovere al soggetto delegato di approvare le progettualità, le varianti in corso d'opera, ecc. e quant'altro all'interno del quadro economico (alla stregua della modalità contributo) e con solo obbligo di rendicontazione degli indicatori di impatto/risultato (e ovviamente Certificato di regolare esecuzione). Inoltre, la riformulazione del comma 10 ha la finalità di garantire un monitoraggio annuale sullo stato di attuazione fisico, procedurale e finanziario delle delegazioni in essere, anche con presa d'atto della Giunta regionale.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 12.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: CAPOZZI
Emendamento aggiuntivo

Art. 20

(Modifica della denominazione responsabile unico del procedimento)

1. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Nelle leggi regionali, dopo le parole <<responsabile unico del procedimento>> oppure dopo le parole <<responsabile del procedimento>> sono aggiunte le seguenti <<o responsabile unico del progetto>>.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/03/2024
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 00 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 20.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento aggiuntivo I

1. Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

<<Art. 20 bis

(Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale)

1. Gli enti locali beneficiari dei contributi per i progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), possono provvedere per la realizzazione dei medesimi progetti, per qualunque tipologia dagli stessi prevista, tramite l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva agli enti locali individuati come capofila o agli altri enti locali facenti parte del medesimo progetto. Con l'atto di delegazione sono definiti le modalità, le condizioni e i termini regolanti il rapporto tra il soggetto delegante e il soggetto delegatario.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende consentire agli enti locali beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale di cui all'articolo 7 ter della LR n. 14/2015 di provvedere alla realizzazione dei progetti medesimi per il tramite di delegazione amministrativa intersoggettiva agli enti locali individuati come capofila. Detti enti locali (capofila e non) sono individuati dalla graduatoria approvata con decreto del Direttore del Servizio gestione fondi comunitari n. 60814/2023.

L'emendamento viene presentato dall'Assessore Amirante su richiesta dell'Assessore Zilli. In particolare, lo stesso è finalizzato a rendere più sicura la pronta realizzabilità di interventi già finanziati dall'amministrazione regionale e di competenza della direzione centrale Finanze.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 20 bis.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 21 (Disposizione transitoria)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23 della legge regionale 14/2002, come sostituito dall'articolo 9 bis, continua ad applicarsi la normativa previgente.

1 ter. Alle delegazioni amministrative di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

Il presente emendamento pone due disposizioni transitorie in coordinamento alle modifiche degli articoli 23 e 51 della LR 14/2002.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 21.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento aggiuntivo

1. Nel capo III è inserito il seguente:

<<Art. 21 bis
(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 5/2007)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 34 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

<<3 ter. Nelle more del provvedimento di cui al comma 3 bis, è comunque dovuto dal Comune l'invio all'Amministrazione regionale, in forma digitale, degli strati informativi modificati rispetto al Piano paesaggistico regionale, di eventuali nuovi strati e di quelli relativi all'azzoneamento di PRGC derivato dalla conformazione. Tali strati sono parte integrante della documentazione tecnica dello strumento urbanistico conformato.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende richiamare l'esigenza e l'obbligo della continuità nella trasmissione dei dati e degli strati informativi dei piani dai Comuni alla Regione, in funzione del necessario e progressivo aggiornamento del PPR e dell'azzoneamento urbanistico comunale, nella fattispecie procedurale di conformazione che prevede la conferma di esecutività regionale.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 21 bis.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 22

(Modifica all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007)

Emendamento modificativo all'articolo 22

1. Al comma 2 bis, lettera b) dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007, come inserito dall'articolo 22, la parola: <<modificati>> è sostituita dalla seguente: <<modificato>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende correggere un mero errore materiale, in quanto l'aggettivo "modificato" si riferisce allo strumento urbanistico comunale.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 22.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

<<Art: 22 bis
(Modifica all'articolo 60 della legge regionale 5/2007)

1. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 5/2007, le parole <<ai sensi della disciplina regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 10 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)>>.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende coordinare le modifiche introdotte al Capo II della legge regionale 19/2009 con l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in capo all'Amministrazione regionale.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 22 bis.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi
Emendamento aggiuntivo

Art. 25

(Inserimento dell'articolo 63 septies nella legge regionale 5/2007)

1.. Prima della lettera a) del comma 5 dell'articolo 63 septies, come introdotto dall'articolo 25, è inserita la seguente:

<<a ante) avvia il dibattito pubblico con la presentazione e la contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione del progetto di variante. Il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento, consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati, e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni.>>

2. Al comma ii dell'articolo 63 septies, come introdotto dall'articolo 25, le parole <<, il quale si esprime nel termine di trenta giorni>> sono soppresse.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/03/2024
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 25.0.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 25

(Inserimento dell'articolo 63 septies nella legge regionale 5/2007)

Emendamento modificativo all'articolo 25

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 63 septies della legge regionale 5/2007, come inserito dall'articolo 25, è inserito il seguente:

<<10 bis. Nelle more del provvedimento di cui al comma 10, è comunque dovuto dal Comune l'invio all'Amministrazione regionale, in forma digitale, degli strati informativi modificati rispetto al Piano paesaggistico regionale, di eventuali nuovi strati e di quelli relativi all'azzoneamento di PRGC derivato dalla conformazione. Tali strati sono parte integrante della documentazione tecnica dello strumento urbanistico conformato.>>

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento: L'emendamento intende richiamare l'esigenza e l'obbligo della continuità nella trasmissione dei dati e degli strati informativi dei piani dai Comuni alla Regione, in funzione del necessario e progressivo aggiornamento del PPR e dell'azzoneamento urbanistico comunale, anche nella fattispecie procedurale di conformazione che non prevede la conferma di esecutività regionale.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 25.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi
Emendamento aggiuntivo

Art. 26

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 19/2009)

1. Dopo la lettera b) del comma i è inserita la seguente:

<<b bis) dopo il comma i è inserito il seguente:

<<1 bis. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a) e b), le amministrazioni competenti avviano il dibattito pubblico con la presentazione e la contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione del progetto di variante. Il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento, consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati, e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni.>>

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/03/2024
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 26.0.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 26

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 19/2009)

Emendamento modificativo all'articolo 26

1. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2009, come modificato dall'articolo 26, comma 1, lettera g), le parole: << , previa deliberazione degli organi rappresentativi, il Comune o i Comuni interessati>> sono sostituite dalle seguenti: << il Comune o i Comuni interessati previa deliberazione degli organi rappresentativi nel caso in cui le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento: L'emendamento, privo di portata innovativa, intende meramente chiarire che nella conferenza di servizi, la preventiva deliberazione degli organi rappresentativi del Comune o Comuni partecipanti interviene nel caso in cui le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici; pertanto, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi produce effetto di variante agli strumenti urbanistici. A contrario, non è richiesto tale adempimento se l'opera risulti già conforme allo strumento urbanistico comunale.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 26.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi

Subemendamento modificativo all'emendamento 26.2

1. All'emendamento 26.2 è apportata la seguente modifica:

A) Le parole <<dieci giorni>> sono sostituite dalle seguenti <<novanta giorni>>.

Nota: Si ritengono insufficienti dieci giorni di tempo per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, qualora le stesse abbiano chiesto una proroga, per esprimersi nella conferenza dei servizi, in quanto in mancanza di espressione del loro parere, si considera tale silenzio come assenso. Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 26.1.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Emendamento modificativo all'articolo 26

1. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2009, come modificato dall'articolo 26, comma 1, lettera i), dopo le parole <<del soggetto proponente.>> sono inserite le seguenti: <<Tale termine è prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14 quinquies, comma 1, della legge 241/1990, una sola volta per non più di dieci giorni.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento: L'emendamento chiarisce, in allineamento a quanto previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 36/2023, la posizione delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini con particolare riferimento alla possibilità di derogare al termine ordinario di conclusione della conferenza di servizi.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 26.2

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 27

(Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 19/2009)

Emendamento modificativo all'articolo 27

1. Il comma 3 dell'articolo 10 bis della legge regionale 19/2009, come introdotto dall'articolo 27, è sostituito dal seguente: <<Per l'approvazione dei progetti i soggetti titolari delle opere convocano una conferenza di servizi in forma semplificata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 36/2023, in conformità alla legge 241/1990 e trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 10, commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7, 8 e 8 bis. In tali casi la conformità urbanistica di cui al comma 2 è accertata in sede di conferenza di servizi.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento, privo di portata innovativa, riscrive il comma per specificare e chiarire espressamente che la conferenza di servizi è convocata nelle forme e con le modalità previste dalla legge sul procedimento amministrativo. Nel procedimento di cui alla conferenza di servizi, anche l'accertamento di conformità urbanistica è accertato in tale sede.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 27.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente Giunta regionale
Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

<<Art. 28 bis
(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

<<g bis) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino;>>;

b) al comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

<<m bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA), dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dall'articolo 3, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;>>;

c) al comma 1, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

<<s bis) la realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW;>>.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento recepisce le modifiche introdotte all'articolo 6 del DPR 380/2001 (Testo unico dell'edilizia). In dettaglio, l'art. 33 quater introdotto con un emendamento al D.L. 115/2022 (c.d. "decreto aiuti bis") convertito dalla legge 21/9/2022, n. 142), ha previsto che tra gli interventi "liberalizzati" ovvero per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo rientrino anche gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA.

La modifica dell'articolo 6 del Testo unico dell'edilizia ha previsto, altresì, che anche le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, possano essere realizzate come attività di edilizia libera, ovvero senza bisogno di

EMENDAMENTO 28 bis.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

alcuna comunicazione o autorizzazione edilizia, in virtù di quanto disposto dal decreto legge 39/2023 (cd. "decreto siccità").

Inoltre, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), si ricomprende tra gli interventi attuabili in attività edilizia libera anche quelli di realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: RITIRATA LETTERA b) APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 28 bis.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale

Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 28 bis è inserito il seguente:

<<Art. 28 ter
(Modifica all'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 8 dell'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009, dopo le parole: <<attività edilizia libera.>> sono aggiunte le seguenti: <<In ogni caso, entro il periodo di efficacia, l'interessato può comunicare al Comune la proroga del termine di ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a tre anni.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende introdurre, come avviene già per le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), la possibilità di comunicare la richiesta di proroga del titolo per la parte non ultimata dell'intervento. Tale richiesta deve avvenire entro la scadenza del titolo e sostituisce l'esecuzione di una nuova comunicazione.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 28 ter.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente Giunta regionale

Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 28 ter è inserito il seguente:

<<Art. 28 quater
(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 19/2009)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 19/2009, le parole <<e di restauro e risanamento conservativo>> sono soppresse.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende eliminare gli interventi di restauro e risanamento conservativo con aumento di unità immobiliari dagli interventi soggetti a permesso di costruire in quanto tale intervento rientrano già nelle fattispecie soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 28 quater.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale

Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 28 quater è inserito il seguente:

<<Art. 28 quinquies
(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 23 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: <<di ritiro>> sono inserite le seguenti: <<o di ricezione telematica>>;
- b) al comma 2 dopo le parole: <<di ritiro>> sono inserite le seguenti: <<o di ricezione telematica>>.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende chiarire che l'efficacia temporale del permesso di costruire decorre dalla data di ritiro del titolo abilitativo nonché dalla ricezione telematica dello stesso.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 28 quinquies.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente Giunta regionale:

Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 28 quinquies è inserito il seguente:

<<Art. 28 sexies
(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 19/2009, le parole: <<trenta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<sessanta giorni>>.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende allineare il termine previsto dall'articolo 27 della LR 19/2009 al termine previsto per gli adempimenti di collaudo statico di cui al DPR 380/2001 considerato che il collaudo statico è indispensabile per la formazione della documentazione necessaria per la segnalazione certificata di agibilità.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 28 sexies.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente Giunta regionale

Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 28 sexies è inserito il seguente:

<<Art. 28 septies
(Modifica all'articolo 35 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 19/2009, le parole: <<ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a),>> sono sostituite dalle seguenti: <<per esigenze di arretramento del profilo di facciata nel rispetto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali in materia di allineamento degli edifici e fasce di rispetto del nastro stradale,>>.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende meramente allineare la normativa all'avvenuta abrogazione dell'articolo 38 della LR 19/2009 operata dall'articolo 113 della LR 6/2021.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 28 septies.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 29

(Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 19/2009)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 sono inserite le seguenti:

<<b bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Per le opere pubbliche realizzate dai Comuni, in forma singola o associata, nonché dai loro concessionari, le sanzioni sono applicate dal Comune. In tali casi trovano applicazione le sanzioni previste dal presente capo.>>;

b ter) al comma 4 le parole <<all'articolo 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli articoli 10, 10 bis e 11>>;>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento, privo di portata innovativa, a fini di chiarezza intende includere tra le opere soggette all'accertamento in sanatoria anche le opere pubbliche di altre Amministrazioni ed Enti pubblici nonché le opere pubbliche comunali di cui ai neo introdotti articoli 10 bis e 11. È specificato, altresì, che per le opere pubbliche realizzate dai Comuni, le sanzioni sono applicate dai Comuni stessi.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 29.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

<<Art. 33 bis

(Variante di adeguamento al Piano di gestione del rischio di alluvioni)

1. L'adeguamento al Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) consiste nel recepimento delle perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica, delle zone di attenzione e delle aree fluviali, nella mappatura del rischio sul territorio e nella modifica delle Norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici necessaria per rispettare le limitazioni previste dal PGRA stesso.

2. Al fine di adeguare lo strumento urbanistico comunale vigente, il Comune adotta e approva una variante di livello comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies, comma 1, lettera h) della legge regionale 5/2007. La variante di adeguamento, qualora non comporti modifiche di destinazioni d'uso rispetto alle destinazioni vigenti, può essere resa esecutiva e vigente anche mediante un'unica deliberazione dell'organo competente. La compatibilità geologica è assicurata nelle forme di cui alla legge regionale 16/2009.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende disciplinare la procedura di adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano di gestione del rischio alluvioni. Al fine di adeguare lo strumento urbanistico al PGRA, il Comune predispone una variante di livello comunale che adotta e approva ai sensi dell'articolo 63 sexies, comma 1, lettera h) della legge regionale 5/2007. Con la variante di livello comunale, lo strumento urbanistico è posto in coerenza con il PGRA, perfezionandosi il procedimento di adeguamento come previsto dal Testo unico dell'Ambiente (d.lgs. 152/2006).

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 33 bis.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 33 bis è inserito il seguente:

<<Art. 33 ter
(Interventi in aree dichiarate di pericolosità e rischio idraulico o idrogeologico)

1. Nelle aree dichiarate di pericolosità e rischio idraulico o idrogeologico molto elevato (P3-R3 o R4), la perdita della capacità edificatoria dello strumento urbanistico vigente può essere compensata da parte del Comune mediante il trasferimento del diritto edificatorio in altra zona omogenea prevista dal PRGC.

2. Le condizioni e le modalità per l'eventuale previsione e attuazione di tale compensazione sono valutate e verificate dal Comune nell'ambito della formazione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale allo strumento urbanistico vigente, in conformazione al PGRA, ai sensi dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007, fatti salvi in ogni caso l'esigenza di risparmio di suolo e la coerenza nei riguardi dei fabbisogni e dei dimensionamenti insediativi.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento disciplina la possibilità per il Comune di salvaguardare le potenzialità edificatorie delle aree soggette ad inedificabilità conseguente alla conformazione dello strumento urbanistico al Piano di gestione del rischio alluvioni. L'amministrazione comunale, in forza della potestà pianificatoria ad essa attribuita, può scegliere di compensare la perdita della capacità pianificatoria mediante il trasferimento del diritto in altra zona prevista dal PRGC. La scelta dell'amministrazione comunale di operare in tal senso dev'essere operata nella fase di conformazione del piano urbanistico comunale al PRGA.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 33 ter.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale

Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 33 ter è inserito il seguente:

<<Art. 33 quater
(Disposizione transitoria)

1. Ai procedimenti di conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano paesaggistico regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali è intervenuta la conclusione della Conferenza di servizi paesaggistica di cui all'articolo 14 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, si applica la disciplina previgente.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende specificare il regime di applicabilità dell'articolo 63 septies ai procedimenti di conformazione in corso. Considerato che l'introduzione nella LR 5/2007 dell'articolo 63 septies è finalizzata a conferire maggior snellezza all'iter di conformazione al PPR nei casi in cui l'attività conformativa si identifica unicamente nella conformazione paesaggistica delle previsioni urbanistiche vigenti di PRGC, l'emendamento vuole proporre la più ampia utilizzazione della nuova disciplina con riferimento ai procedimenti, rientranti tra quelli sopraccitati, per i quali non è intervenuta la conclusione della Conferenza di servizi paesaggistica di cui all'articolo 14 delle NTA del Piano paesaggistico regionale. I procedimenti, invece, per i quali è conclusa la Conferenza di servizi paesaggistica sono soggetti alla disciplina ad oggi vigente, a prescindere dall'introduzione del procedimento speciale di cui all'articolo 63 septies.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 33 quater.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi
Emendamento aggiuntivo

Art. 34 (Contributi)

a) Al comma 1 le parole <<e la manutenzione>> sono soppresse.

b) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per la manutenzione delle opere pubbliche di cui al comma 1i;

1. ter. Per le finalità di cui al comma i bis è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) -Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/NI-);

1 quater. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 ter si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/70007).>>.

Nota: Il presente emendamento si rende necessario in quanto l'articolo 330, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), corrisponde alle Regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari (compresi particolari tipi di insediamenti), incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale. Pertanto si ritiene corretto specificare che con i fondi statali si possano solo realizzare le opere pubbliche, mentre per la manutenzione provvede la Regione, destinando i contributi necessari ai Comuni.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 34.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi
Emendamento aggiuntivo

Art. 36 *(Individuazione dei Comuni beneficiari)*

a) Al comma 1 la parola <<forniti>> sono inserite le seguenti <<dai Comuni e>>.

Nota: Il comma i dell'articolo 36 del DDL 16 viene così modificato:

<<1 La Giunta regionale con propria deliberazione approva e aggiorna l'elenco dei Comuni di cui all'articolo 34, predisposto sulla base dei dati forniti dai Comuni e dai Comandi territoriali delle Forze armate operanti sul territorio regionale>>.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/03/2024
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 36.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 38
(*Disposizioni transitorie*)

1. All'articolo 38 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, la lettera b) è soppressa;

b) al comma 5, le parole: <<o regionale.>> sono sostituite dalle seguenti: <<o regionale, mediante riparto pro quota delle risorse disponibili.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento: Il presente emendamento intende meglio precisare le disposizioni transitorie in materia di servitù militari, già concordate con i Comuni interessati.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 38.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi
Emendamento aggiuntivo

Art. 39
(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 12/2012)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 è aggiunta la seguente:

<<a bis) al comma 2 dopo le parole <<dell'articolo 2.>> sono aggiunte le seguenti <<Le amministrazioni competenti avviano il dibattito pubblico con la presentazione e la contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione del Progetto di Piano Regolatore. Il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento, consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati, e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni>>.

2. Alla lettera b) del comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<Il piano regolatore è predisposto d'intesa con il Comune>> sono sostituite dalle seguenti

<<Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del piano, d'intesa con i Comuni>>.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/03/2024
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 39.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi
Emendamento aggiuntivo

Art. 41

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 12/2012)

1. Al comma 1 ter, introdotto dal comma 1 dell'articolo 41, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Le parole <<le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti <<regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale>>.

Nota: nella relazione di accompagnamento per la definizione delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 12/2012, si fa riferimento ad un apposito decreto del Presidente della Regione, mentre nell'articolato si prevede la sola deliberazione della Giunta Regionale. Trattandosi di fase attuativa regolamentare, si condivide con la relazione e pertanto si prevede che la stessa avvenga con l'approvazione di un decreto del Presidente e non con una delibera di Giunta.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 41.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi
Emendamento aggiuntivo

Art. 46
(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 16/2009)

1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 3 (Competenze della Regione) della L.R. 16/2009, come sostituito dal comma i) dell'articolo 46 del DDL 16, è aggiunta la seguente:

< L) alla vigilanza sull'osservanza degli adempimenti, nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, previsti dalla Parte II, Capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e allo svolgimento delle attività connesse.>>.>>.

Nota: con questo emendamento si conferiscono le funzioni di vigilanza nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica alla Regione, togliendole ai Comuni, già in difficoltà per la carenza di personale.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/03/2024
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 46.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi
Emendamento aggiuntivo

Art. 47

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 16/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 (Competenze dei Comuni) della L.R. 16/2009, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 47 del DDL 16, sono apportate le seguenti modifiche:

<<a) La lettera b) è soppressa>>.

Nota: con questo emendamento si tolgono le funzioni di vigilanza ai Comuni, assegnate con altro emendamento alla Regione.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/03/2024
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 47.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi
Emendamento aggiuntivo

Art. 49

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009)

1. il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009, come modificato dall'articolo 49, è sostituito dal seguente:

<<6. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio devono esprimersi con parere motivato sulla domanda di autorizzazione e sul preavviso scritto, entro il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo.>>

Nota: Con questo emendamento si toglie la previsione del silenzio assenso nel Procedimento di autorizzazione, di attestazione di rispondenza e di deposito per la costruzione in zona sismica, con o senza titolo abilitativo edilizio urbanistico, nelle zone del territorio della Regione soggette all'obbligo della progettazione antisismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero modifichi la destinazione d'uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, in modo tale da farli rientrare nelle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) della legge regionale 16/2009.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/03/2024
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 49.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

<<Art. 54 bis.
(Asseverazione della sicurezza statica)

1. Per tutte le opere strutturali che all'epoca di realizzazione ricadevano in zona non dichiarata sismica e non erano assoggettate agli adempimenti previsti dal regio decreto 4 settembre 1927, n. 1981 (Nuove norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato), dal regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 (Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato), dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e relativa circolare 14 febbraio 1974, n. 11951 del Ministero dei lavori pubblici, nonché dal decreto 9 gennaio 1987 del Ministero dei lavori pubblici (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento), la sicurezza statica può essere asseverata da un professionista abilitato.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

Il presente emendamento tiene conto di una esigenza rappresentata dagli enti locali regionali e la modifica normativa discende da una pluralità di fattori quali:

- la maggior parte dell'edificato sul territorio regionale, così come nel resto del Paese, è datato;
- il territorio regionale ha subito negli anni una riclassificazione generale riguardo la zonizzazione sismica, passando da soli 20 comuni prima degli eventi sismici del 1976 ad un graduale ampliamento fino ad a coprire l'intero territorio regionale a partire dall'anno 2010 a seguito della DGR n. 845 del 06/05/2010;
- la normativa tecnica in materia di opere strutturali e i relativi adempimenti nel corso degli anni ha subito una progressiva evoluzione, tenuto conto degli sviluppi tecnico-scientifici in materia di costruzioni con particolare riguardo a quelli in zona sismica.

In ragione di quanto sopra, allo stato attuale, una significativa parte dell'edificato sul territorio regionale risulta, per epoca di realizzazione e tipologia costruttiva, risulta non essere stata assoggettata ad alcun adempimento di autorizzazione/deposito/attestazione in merito alla sicurezza statica, in quanto al tempo adempimenti non previsti.

Pertanto, nell'ambito dei procedimenti comunali di segnalazione certificata di agibilità, si intende prevedere la possibilità di redigere un'asseverazione da parte del professionista abilitato che attesti la condizione statica attuale di costruzioni che ricadevano all'epoca di realizzazione in zone non sismiche (oggi riclassificate sismiche) e per le quali non erano previsti i succitati adempimenti per le opere strutturali.

La norma dà peraltro veste giuridica ad una prassi che presso molte amministrazioni è già in essere e non rappresenta in tal senso un appesantimento burocratico.

Si precisa che l'emendamento ripropone una precedente analoga disposizione normativa di iniziativa

EMENDAMENTO 54 bis.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

consiliare confluita nell'art. 39 della LR 10/2023, ma tale articolo era stato successivamente abrogato in quanto oggetto di rilievi da parte del MIT in ordine all'ambito di applicazione.

La presente formulazione tiene conto quindi anche dei rilievi ministeriali nel perseguimento della finalità di una maggior garanzia sulla qualità del costruito.

PRESENTATO L'11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 54 bis.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi

Subemendamento modificativo all'emendamento 57 bis.1

1. All'emendamento 57 bis.1 è apportata la seguente modifica:

A) Alla Lettera a) del comma 2 dopo le parole <<Amministrazione regionale>> sono aggiunte le seguenti <<, previo parere della commissione consiliare competente in materia di viabilità,>>.

Nota: si prevede che gli indirizzi forniti alla società regionale preposta alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità, siano forniti dall'amministrazione regionale sulla base del documento di indirizzo della progettazione previsto dal Codice dei contratti pubblici, previo parere della commissione consiliare competente in materia di viabilità.

presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 57 bis.0.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento aggiuntivo

1. Dopo il Capo VIII è inserito il seguente:

<<Capo VIII bis
Disposizioni in materia di viabilità

Art. 57 bis
(Modifica all'articolo 63 della legge regionale 23/2007)

1. All'articolo 63 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: <<la progettazione,>> sono inserite le seguenti: <<a seguito degli indirizzi forniti dall'Amministrazione regionale sulla base del documento di indirizzo della progettazione di cui all'articolo 3 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici),>>;

b) al comma 1, in fine è aggiunto il seguente periodo: <<Per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie a rendere l'opera appaltabile, la società adotta come modalità ordinaria l'istituto della conferenza di servizi, chiedendone la convocazione alla vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture.>>.>>.

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. La società relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite la vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture, sullo stato di attuazione delle proprie opere di viabilità.>>.

Art. 57 ter
(Modifica all'articolo 65 della legge regionale 23/2007)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 23/2007, dopo le parole: <<delegazione amministrativa>> sono inserite le seguenti: <<e sulla base del documento di indirizzo della progettazione di cui all'articolo 3 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023>>.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

Preso atto che:

ai sensi dell'art.4, comma 90, lett. a) della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) L'Amministrazione regionale è autorizzata a: a) progettare e/o realizzare,

EMENDAMENTO 57 bis.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

completare e ammodernare opere di viabilità di interesse regionale mediante intervento diretto o mediante affidamento in delegazione amministrativa o nelle altre forme previste dalla vigente normativa”;

ai sensi dell’art. 63, comma 1 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità) la società FVG Strade ha per oggetto sociale esclusivo “la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, in particolare sulla viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004”;

il presente emendamento ha lo scopo di esplicitare innanzitutto che la società FVG Strade, nella realizzazione di opere di viabilità pubblica delegate dalla Regione, nell’approvare in via autonoma la relativa progettazione, deve ottemperare agli indirizzi di progettazione forniti dall’Amministrazione delegante, alla luce della programmazione dei lavori.

La specifica che si propone con il presente emendamento vuole peraltro porsi nell’ottica dei nuovi strumenti introdotti dal codice appalti (d.lgs. 36/2023) per la programmazione dei lavori (art. 37), con particolare riguardo al documento di indirizzo alla progettazione (allegato I.7) che, ove previsto, deve essere redatto in coerenza con il quadro esigenziale e approvato prima dell’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Inoltre, in ottemperanza al principio codicistico del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023 per cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, massimizzando la semplificazione e la celerità dell’azione amministrativa - specie se funzionale alla realizzazione dell’opera pubblica - si ritiene di rafforzare, esplicitandolo in norma, l’utilizzo da parte della società dello strumento semplificatorio della conferenza di servizi, soprattutto nella delicata fase autorizzatoria, per favorire l’accelerazione delle procedure.

Infine, la previsione introdotta con l’aggiunta del comma 1 bis ha la finalità di garantire un monitoraggio annuale sullo stato di attuazione fisico, procedurale e finanziario delle opere di viabilità di competenza della società, anche con presa d’atto della Giunta regionale.

PRESENTATO L’11/03/2024

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024

ESITO DELL’ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 57 bis.1

DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 60
(*Entrata in vigore*)

1. Al comma 2 dell'articolo 60 le parole: <<ad esclusione dell'articolo 54>> sono sostituite dalle seguenti: <<ad esclusione degli articoli 54 e 54 bis>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

La presente modifica permette di far entrare in vigore immediatamente l'articolo 54 bis sull'asseverazione statica, come introdotto da separato emendamento.

PRESENTATO L'11/03/2024
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024

EMENDAMENTO 60.1